COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
Articolo 2 – Funzioni
Articolo 3– Individuazione "casa comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili
Articolo 4 – Richiesta della celebrazione e della costituzione
Articolo 5 – Giornate e orari della celebrazione e della costituzione
Articolo 6 – Organizzazione del servizio
Articolo 7 – Allestimento della sala
Articolo 8 – Prescrizioni per l'utilizzo
Articolo 9 – Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia
Articolo 10 – Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete
Articolo 11 – Matrimonio/unione civile su delega
Articolo 12 – Matrimoni civili/unioni civili celebrati fuori dalla casa comunale (art.110 del C.C.)
Articolo 13 – Formalità preliminari alla celebrazione
Articolo 14 – Costo del servizio
Articolo 15 – Casi non previsti dal presente Regolamento
Articolo 16 – Trattamento dati
Articolo 17 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti alla celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Fragagnano, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli da 106 a 116 del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n.76 e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

ARTICOLO 2 – FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti di ruolo del Comune a tempo indeterminato.

È facoltà del Sindaco delegare per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, a ciò abilitati per legge.

Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda,indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il rito, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE "CASA COMUNALE" E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:

- sede dell'Ufficio dello Stato Civile;
- sala consiliare sita in Via Virgilio snc;
- altro Ufficio separato di Stato Civile (anche presso strutture private) che – istituito a seguito di apposita delibera di Giunta Comunale per queste occasioni – assume la denominazione di "Casa Comunale".

Il matrimonio civile viene celebrato e l'unione civile viene costituita alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nei luoghi autorizzati che assumono la denominazione di "casa comunale".

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 c.c. (v. art. 12 del presente regolamento).

ARTICOLO 4 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio e di costituzione dell'unione civile si presentano presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti, utilizzando il modello disponibile presso lo stesso Ufficio.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora dell'evento, la scelta del regime patrimoniale e dovrà essere presentata presso l'Ufficio di Stato Civile almeno 90 giorni prima della data fissata, se i richiedenti sono non residenti, ed almeno 60 giorni prima se residenti nel territorio comunale.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere procedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016, n.144.
Qualora questi non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile decadrà automaticamente.
Per rendere la cerimonia più ricca di significato è possibile inserire nel corso della celebrazione:
- letture sul significato dell'unione matrimoniale;
- lettura di poesie in lingua italiana o altre lingue;
- musiche consone al rito matrimoniale.

ARTICOLO 5 – GIORNATE E ORARI DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE
Gli orari per la celebrazione di matrimoni civili sono i seguenti:
dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il matrimonio civile e l'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco e/o suo delegato alla celebrazione/costituzione, tenuto conto delle superiori esigenze istituzionali nonché della materiale disponibilità della sala richiesta.
La disponibilità sarà comunicata, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, ai richiedenti dall'Ufficio di Stato Civile entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
Le celebrazioni/costituzioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:
- 1 e 6 Gennaio;
- Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 1° Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- Giorno del Santo Patrono;
- 1° Novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre.

ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
La prenotazione della data e della relativa sala ove verrà celebrato il matrimonio/costituita l'unione civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento del *quantum* dovuto al Comune quale rimborso spese per celebrazione matrimoni civili/costituzione unioni civili.
Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall'Ente, riconoscendo che l'attività svolta viene prestata su richiesta di organo istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA
I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
La visita dei luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio civile/costituzione unione civile potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SALA

È fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atri comunali e negli altri spazi eventualmente indicati dagli incaricati del Comune.
Non sono ammessi aperitivi, rinfreschi, servizi di catering ecc., nel luogo di celebrazione del matrimonio (Ufficio dello Stato Civile/ Sala Consiliare) e relative pertinenze.
Qualora vengano trasgredite tali disposizioni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma di €100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizie aggiuntive.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, verrà addebitato agli sposi.
A garanzia di quanto sopra stabilito i nubendi dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Fragagnano con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente.
L'Ufficio dello stato civile/sala consiliare dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi, ecc.) entro un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

ARTICOLO 9 – RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA

La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.
Per le unioni civili vale quanto riportato all'art.9.
La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail o fax al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.
Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

ARTICOLO 10 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.
L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 3 (tre) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ARTICOLO 11 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE SU DELEGA

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune le parti dovranno inoltrare al Comune di Fragagnano preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione dell'unione con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.

Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile su delega di altro Comune le parti dovranno produrre almeno 20 (venti giorni) prima della data dell'evento, salvo diverso accordo con l'Ufficiale dello Stato civile, la seguente documentazione:

• delega del Comune richiedente;
• fotocopia dei documenti di identità delle parti;
• fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
• comunicazione scritta relativa alla scelta del regime patrimoniale.

ARTICOLO 12 – MATRIMONI CIVILI/UNIONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

Le celebrazioni del matrimonio civili e la costituzione del'unione civile fuori dalla casa comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.

Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento (es. motivi di pubblica sicurezza). L'Ufficiale di Stato Civile si recherà col Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio /costituzione dell'unione alla presenza di quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio /costituzione dell'unione, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni/costituzione dell'unione fuori dalla Casa Comunale.

ARTICOLO 13 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni (uno per una parte, uno per l'altra parte), muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione i richiedenti dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza, i richiedenti dovranno darne comunicazione tassativamente entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente il matrimonio/unione civile (nel caso di matrimonio/unione civile prenotati per la domenica la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del venerdì precedente).

ARTICOLO 14 – COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile è dovuto un rimborso spese forfettario come di seguito indicato:

ORARIO	RESIDENTI	NON RESIDENTI
ORARIO SERVIZIO GIORNI FERIALI	GRATUITO	€ 50,00
FUORI ORARIO GIORNI FERIALI	GRATUITO	€ 100,00
SABATO POMERIGGIO E GIORNI FESTIVI	€ 100,00	€ 200,00
SEDI DISTACCATE DALL'UFFICIO DI STATO CIVILE	€ 200,00	€ 400,00

Il versamento del rimborso spese stabilito dal presente regolamento avverrà secondo le modalità di pagamento attivate dal C.E. ed indicate dall'Ufficiale di Stato Civile.
Nella causale dovrà essere indicata come causale: *"prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile*", consegnando quindi la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla celebrazione.
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ARTICOLO 15 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il DPR 3 novembre 2000 n.396;
- la Legge n.76/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto Comunale.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DATI
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari allo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.
Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del rimborso i matrimoni civili già autorizzati.
Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente regolamento.